



**COMUNE di CAGGIANO**  
Provincia di Salerno

---

Prot. n. 3012

**ORDINANZA N. 27/2020**

**APERTURA CIMITERO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA  
DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

**Premesso** che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19.

**Rilevato** che con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020*) sono state adottate, tenuto conto degli sviluppi degli andamenti epidemiologici, ulteriori disposizioni per avviare la cosiddetta "Fase 2".

**Viste** le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

**Richiamata** la propria precedente Ordinanza **n. 23 del 2 maggio 2020**, con la quale, tra l'altro, *"si prorogava fino al 10 maggio 2020 la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fermo restando gli altri servizi ivi compresi quelli essenziali, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione, ammettendo altresì la presenza contestuale per l'estremo saluto ai familiari più stretti, dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e con obbligo di rispetto delle regole di distanziamento sociale"*.

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute 0015280-02/05/2020-DGPRES-DGPRES-P del 02/05/2020 recante *"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)"*.

**Considerato** che si registrano inviti pressanti provenienti dalla larga maggioranza dei cittadini volti a riprendere, pure con l'adozione delle più idonee misure preventive ed anche a mezzo contingentamento degli ingressi, le visite ai defunti.

**Ritenuto**, quale Autorità comunale di Protezione Civile, adottare il presente provvedimento di riapertura del cimitero comunale nel rigoroso rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa.

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

**ORDINA**

**Con decorrenza dall'11 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni** la riapertura del cimitero comunale nel rispetto delle disposizioni di seguito elencate:

**1) SONO CONSENTITE** le visite ai defunti:

- per i **RESIDENTI** dal **LUNEDI' al SABATO dalle ore 8:00 alle ore 12:00**, secondo il CALENDARIO definito in base alla zona di residenza e/o domicilio (Allegato), già applicato per l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità da parte dei cittadini in fase emergenziale.
- per i **NON RESIDENTI**, il **LUNEDI'** ed il **GIOVEDI'** dalle ore 8:00 alle ore 12:00, **previa prenotazione telefonica al n. 329 6609902**.

**2) i VISITATORI possono:**

- accedere al cimitero solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina) ed in maniera contingentata: sarà consentita la frequentazione contemporanea, in ragione dell'estensione totale dell'area cimiteriale, per un numero massimo pari a 15 visitatori, avvicinati da personale comunale preposto;
- trattenersi all'interno del cimitero, al fine di consentire a tutti di poter rendere omaggio ai propri defunti, per non più di 20 minuti;
- accedere all'interno della cappella una persona alla volta;

**3) i VISITATORI hanno l'obbligo:**

- di mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri nella fila in ingresso e all'interno del cimitero;
- di astenersi dalla visita ai defunti, in presenza di sintomatologia da Covid-19 (infezione respiratoria acuta, febbre, tosse e dispnea);
- di evitare di creare occasioni di assembramento sia all'interno che all'esterno del cimitero;

**4) Durante i riti funebri l'accesso sarà ammesso solo alle persone che hanno titolo alla partecipazione al funerale (massimo 15 persone).**

*Si ricorda che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio previste dalle norme nazionali e regionali comporta, ai sensi dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).*

**DISPONE**

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

**AVVISA**

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott. Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.

Caggiano, **9 maggio 2020**

**Il Sindaco**

Dott. Modesto Lamattina

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

---

*Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.*